



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PERMESSO DI COSTRUIRE – SILENZIO ASSENSO

TAR Campania, Napoli, 3 aprile 2025 n. 2776 – permesso di costruire – silenzio assenso ex art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 – mancato rispetto degli *standard* urbanistici - diniego tardivo dopo protratta inerzia: illegittimità – obbligo di agire in autotutela sussistendone i presupposti ex art. 21 *nonies* L. 241/990

La vicenda riguarda un permesso di costruire richiesto dal privato e sul quale non era intervenuta risposta; il decorso del tempo aveva quindi fatto maturare il silenzio assenso conformemente alle disposizioni dell'art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001. Interessato, pur tuttavia, all'emanazione di un provvedimento espresso, il privato aveva inviato al Comune un'istanza/diffida volta ad ottenere il titolo espresso, secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 8 del d.P.R. n. 380/2001 come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. i) della l. n. 120/2020. Avverso il silenzio serbato dal Comune intimato nei confronti anche di tale ulteriore istanza, il privato proponeva ricorso al Giudice amministrativo, che lo accoglieva. A quel punto il civico ente comunicava avvio di procedimento di diniego per contrasto con le disposizioni urbanistiche del Comune, rilevando che l'intervento non era conforme alla normativa edilizia, né al momento in cui l'istanza era stata proposta, né all'epoca in cui il Comune aveva comunicato il preavviso e che quindi non poteva operare il meccanismo di silenzio assenso.

Il TAR Campania annulla il diniego e accoglie integralmente il ricorso, allineandosi ad un filone giurisprudenziale consolidato dal Consiglio di Stato (*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5746/2022; n. 10383/2023; n. 8156/2023) e dalla CGA Sicilia (sent. n. 172/2024), secondo il quale *"anche ove l'attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l'adozione non sia conforme alle norme, si rende comunque configurabile la formazione del silenzio assenso"*.

La sentenza chiarisce che *"l'ammissibilità di un provvedimento di diniego tardivo si porrebbe, infatti, in contrasto con i principi di "collaborazione e buona fede" (e, quindi, di tutela del legittimo affidamento) cui sono informate le relazioni tra i cittadini e l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990. Resta fermo che il silenzio-assenso non costituisce una modalità ordinaria di svolgimento dell'azione amministrativa, ma uno specifico rimedio a tutela dei privati contro l'inerzia dell'Amministrazione, come confermato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990, secondo cui "[l]a mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente". Nello stesso senso depone anche l'obbligo di provvedere (sia pure redatto in forma semplificata) rispetto alle domande manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate, sancito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990."*

Importante l'applicazione fatta dal TAR del principio *tempus regit actum*, per cui la legittimità dell'intervento deve essere valutata al momento della formazione del silenzio, e non può essere condizionata da sopravvenienze normative, come la modifica del Piano urbanistico intervenuta successivamente. La decisione chiarisce alcuni punti fondamentali:

- il silenzio-assenso si perfeziona per il solo decorso del termine in presenza di documentazione completa, anche se l'istanza non è conforme alla disciplina urbanistico-edilizia;
- l'amministrazione non può rilasciare un provvedimento espresso di diniego tardivo, ma eventualmente può/deve procedere in autotutela, ove ne sussistano i presupposti, ossia dimostrando un interesse pubblico prevalente e attuale;
- la valutazione della legittimità dell'intervento va effettuata prendendo a riferimento il momento nel tempo in cui si è formato il titolo tacito: le successive modifiche agli strumenti urbanistici non sono rilevanti.

Si tratta di una visione maggiormente garantista per il cittadino, in aderenza ai principi di affidamento, buona fede e certezza giuridica che informano la semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202301569&nomeFile=202502776_01.html&subDir=Provvedimenti